



ELEZIONI EUROPEE 2019

Termini di presentazione delle liste dei candidati

MARTEDI' 16 aprile dalle ore 8 alle ore 20

MERCOLEDI' 17 aprile ore 8 alle ore 20

Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale

Per presentare una lista di candidati in ogni circoscrizione la legge richiede la produzione dei seguenti documenti:

- a) **dichiarazione di presentazione della lista di candidati.** Il modello di dichiarazione dovrà contenere tutte le formalità delle/dei candidate/i e dovrà essere firmato dal presentatore, la firma di quest'ultimo deve essere autenticata. Sempre nel modello di dichiarazione vanno indicate/i le/i delegati/e della lista (in genere sono gli stessi presentatori/rici)
- b) **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidata/o firmata ed autenticata (modello allegato)
- c) **dichiarazione** sostitutiva di ogni candidato/a attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità (modello allegato)
- d) **certificato** nel quale si attesta che ogni candidata/o è iscritta/o nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, si ricorda che non si applicano – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa.

Non sono, pertanto, ammesse:

- l'autocertificazione per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento.
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

LISTE DELLE/DEI CANDIDATE/I

ETA' DELLE DEI CANDIDATI/E

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati – che abbiano compiuto 25 anni di età nel giorno fissato per le elezioni – non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri del Parlamento europeo assegnati alla circoscrizione.

NUMERO DELLE DEI CANDIDATI/E NELLE LISTE

Il numero dei membri del Parlamento europeo assegnati a ogni circoscrizione è determinato con un apposito d.P.R., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 71 del 25/3/2019 .

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2018 / 937 del Consiglio europeo in data 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, il numero dei rappresentanti eletti nello stesso Parlamento spettanti all'Italia è fissato in 76 per la legislatura 2019

- 2024. Ne consegue che, a ciascuna delle cinque circoscrizioni, spetta il seguente numero di seggi in base ai risultati del 15° censimento generale della popolazione
- 20 alla prima circoscrizione, Italia nord-occidentale;
- 15 alla seconda circoscrizione, Italia nord-orientale;
- 15 alla terza circoscrizione, Italia centrale;
- 18 alla quarta circoscrizione, Italia meridionale;
- 08 alla quinta circoscrizione, Italia insulare.

Ai sensi della predetta decisione, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per l'Italia, che si insedieranno inizialmente, sarà quello fissato dalla decisione 2013 / 312 / UE del Consiglio europeo cioè 73. In sede di proclamazione dei risultati ufficiali della consultazione, l'individuazione dei tre seggi « supplementari » spettanti all'Italia – risultanti dalla differenza tra i 76 di cui sopra e i 73 previsti per la legislatura 2014 - 2019 – avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia di assegnazione dei seggi.

RAPPRESENTANZA DI GENERE

La legge ha previsto specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere con applicazione differita alle elezioni del 2019. Pertanto, **in ciascuna lista i/le candidati/e dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità in caso di cifra decimale** (ad esempio, ove i candidati di una lista fossero 15, nessuno dei due sessi potrebbe essere rappresentato in misura superiore a 8 candidati). **Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere, in ogni caso, di sesso diverso.**

GENERALITA'

1. **La lista deve riportare, per ciascuno dei/delle candidati/e** che la compongono, **il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale.** Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito
2. Nessun candidato/a può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato/a

La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato/a della lista va allegata alla dichiarazione di presentazione.

Il/la candidato/a può accettare la candidatura in una o in più circoscrizioni ovvero in tutte, ma non può essere compresa/o in liste che abbiano contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura, il/la candidato/a medesimo/a deve aver cura di indicare esplicitamente se abbia accettato la candidatura in altre circoscrizioni e di precisare, in caso affermativo, quali siano.

Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato/a attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità. Questo modello anch'esso va allegato alla dichiarazione di presentazione ma **non necessita di autentica della firma.**

Si riportano gli articoli 1, 4 e 5 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi). « Articolo 1 – Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. « 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: « a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; « b) coloro che hanno

riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; « c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.». « Articolo 4 – Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. « 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.». « Articolo 5 – Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445 / 2000

Certificati elettorali attestanti che i/le candidati/e che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica. Ogni candidata/o dovrà fornirvi il proprio certificato elettorale da allegare alla dichiarazione.

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957 richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche **dei certificati nei quali si attesta che le/i candidate/i che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**

Fino a qui tutti i documenti necessari per la presentazione della lista poi bisognerà tenere conto delle seguenti scadenze:

ENTRO L'INIZIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE o comunque prima dell'inizio da parte di una/un candidata/o della raccolta fondi per la propria campagna elettorale: **nomina di un MANDATARIO elettorale** e apertura di un apposito conto corrente bancario dedicato alla campagna elettorale.

ENTRO DOMENICA 12 MAGGIO pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di tutti i curriculum vitae e del certificato penale delle/dei candidate/i che deve essere rilasciato dal casellario giudiziario.

IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma di legge, coloro che intendano candidarsi all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, del Tribunale del capoluogo di regione, previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 / 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il modello per la nomina lo trovate in allegato. La firma della/del candidato/a deve essere autenticata.

CURRICULUM VITAE E CERTIFICATO PENALE

E' necessario **inviare** prima possibile a **questo indirizzo di posta elettronica: trasparenza.sinistra@gmail.com** i curriculum vitae e le scansioni dei certificati penali delle/dei candidate/i.

I Certificati penali vanno chiesti al casellario giudiziario di appartenenza specificando che è per uso elettorale nella fattispecie per la presentazione della propria candidatura alle elezioni europee. Questo accorcerà i tempi di consegna e le spese di bollo.

ATUTENTICAZIONE DELLE FIRME

ATTENZIONE: La dichiarazione di presentazione delle lista e la dichiarazione di accettazione della candidatura e l'eventuale nomina del mandatario deve essere firmata e autenticata da un da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 / 1990

In base al testo attuale dell'articolo 14 della legge n. 53 / 1990, sono competenti ad eseguire le autenticazioni – che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali: • i notai stessi; • i giudici di pace; • i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali; • i segretari delle procure della Repubblica; • i presidenti delle province; • i sindaci metropolitani; • i sindaci; • gli assessori comunali; • gli assessori provinciali; • i componenti della conferenza metropolitana; • i presidenti dei consigli comunali; • i presidenti dei consigli provinciali • i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia; • i consiglieri metropolitani; • i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco; • i presidenti dei consigli circoscrizionali; • i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali; • i segretari comunali; • i segretari provinciali; • i funzionari incaricati dal sindaco; □ i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

Per i candidati italiani residenti all'estero e per quelli che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della firma può essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Il Ministero della giustizia ha chiarito che i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.